



COMUNE DI RIOLO TERME
Settore Tecnico - Servizi per il Territorio



**UNIONE DELLA
ROMAGNA FAENTINA**

LAVORI NELLA VIABILITA' COMUNALE - 2016

Progetto esecutivo

TAVOLA N.		
CSA	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	

Resp. del Procedimento (geol. Alessandro Poggiali)	GRUPPO DI PROGETTAZIONE
	<u>Geom. Della Godenza Attilio</u> <u>Geom. Mongardi Daniele</u>

Nome file: F:\Tecnico\LLPP\1DOCUMENTI\2016-19 Asfalti rurali 2016\intestazioni.dwg



Sistema di Gestione Ambientale
certificato UNI EN ISO 14001:2004
Regolamento 1221/2009 EMAS III





COMUNE DI RIOLO TERME

Città d'Acque

Provincia di Ravenna

Settore Servizi per il Territorio

via Moro, 2 - 48025 Riolo Terme (RA)

tel. 0546/77411- fax 0546/70842

C.F. 00226010395 - P. I. 00360700397

e-mail: comune.rioloterme@cert.provincia.ra.it



CAPO I OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

ART. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto lavori di "LAVORI NELLA VIABILITA' COMUNALE - 2016", come dettagliatamente descritti nel computo metrico dei lavori da eseguire.

ART. 2

AMMONTARE DELL'APPALTO

I lavori si intendono appaltati a misura in base a prezzi unitari di elenco, decurtati del ribasso d'asta con le modalità in appresso stabilite.

Il prezzo complessivo dell'appalto (al lordo del ribasso d'asta) relativamente all'esecuzione dei lavori edili comprendente la fornitura e la posa in opera di materiali e tutto ciò che occorre per dare i lavori completi a perfetta regola d'arte è di **€. 55.275,00** come risulta dal seguente prospetto

Importo lavori a base d'asta (escluso oneri di sicurezza)	€. 54.625,00
Oneri per la sicurezza e la salute del cantiere	€. 650,00
Importo totale dell'appalto	€. 55.260,00

ART. 3

ORDINE, ORGANIZZAZIONE E TRACCIAMENTO DEI LAVORI

I lavori verranno eseguiti secondo le prescrizioni che volta a volta darà il Direttore dei lavori, mentre la loro organizzazione per aumentare il rendimento della produzione lavorativa sarà di esclusiva competenza dell'Impresa, che dovrà anche provvedere al tracciamento delle opere ed a tutti i mezzi, strumenti e mano d'opera necessari per il tracciamento stesso.

ART. 4

CAMPIONI DEI MATERIALI E PRESCRIZIONI GENERALI

Qualsiasi materiale approvvigionato per i lavori dovrà rispondere alle prescrizioni attualmente vigenti al riguardo ed alle prescrizioni della Direzione lavori, che potrà richiedere appositi campioni per le prove e che a suo insindacabile giudizio potrà non ritenere idonea qualunque partita di materiale, con facoltà di esigere il pronto allontanamento di essa dal cantiere.

ART. 5

S C A V I

Gli scavi verranno eseguiti e contabilizzati secondo le sezioni prescritte, senza conteggiare quelli relativi a scoscendimenti o ad errori verificatesi durante i lavori.



COMUNE DI RIOLO TERME

Città d'Acque

Provincia di Ravenna

Settore Servizi per il Territorio

via Moro, 2 - 48025 Riolo Terme (RA)

tel. 0546/77411- fax 0546/70842

C.F. 00226010395 - P. I. 00360700397

e-mail: comune.rioloterme@cert.provincia.ra.it



UNIONE della
**ROMAGNA
FAENTINA**

CAPO II QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI PREPARAZIONE ED IMPIEGO DI QUELLI PRINCIPALI

ART. 6

PRESCRIZIONI SUI MATERIALI E MODALITA' DI IMPIEGO

I materiali da impiegare nelle varie categorie dei lavori previsti dovranno provenire da cave o fabbriche ben conosciute e comunque rispondere ai requisiti di accettazione stabiliti per legge ed alle richieste particolari della Direzione dei lavori.

La direzione dei lavori si riserva la facoltà di fare allontanare, o di allontanare, a spese dell'Impresa, il materiale di qualità scadente: altrettanto dicasi nel caso che detto materiale non fosse messo in opera con le cautele e con le modalità prescritte.

L'accettazione dei materiali da parte della Direzione lavori non toglie la responsabilità all'appaltatore riguardo alla loro buona qualità essendo questi tenuto, qualvolta si dovesse riscontrare qualche difetto o rottura in un materiale impiegato, a toglierlo e a sostituirlo a sue spese, con altro buono e ciò fino a definitivo collaudo.

ART. 7

VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto, debbono ritenersi unicamente come norma di massima per rendersi ragione delle opere da costruire.

L'Amministrazione si riserva di consegnare prima dell'esecuzione di qualsiasi categoria di lavoro, eventuali altri elaborati tecnici che riterrà necessari, come pure si riserva la facoltà di apportare modifiche ai grafici di cui al presente articolo.

Le modifiche ordinate non danno diritto all'Impresa di chiedere compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

ART. 8

ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

L'appaltatore svilupperà i lavori nel modo che crederà migliore o più conveniente per darli compiuti nel termine stabilito, osservando le prescrizioni del capitolato, salvo la facoltà dell'Amministrazione di predisporre l'ordine ed il tempo di esecuzione delle opere se fosse richiesto, a suo insindacabile giudizio, dalle circostanze, prefiggendo all'imprenditore le località ove debbano a preferenza essere condotti i lavori e concentrati mano d'opera e mezzi d'opera.

I lavori non potranno mai sospendersi se non per iniziativa della Direzione dei lavori nei casi previsti dal regolamento 25 maggio 1895 n° 350.

L'avanzamento dei lavori dovrà essere tale che il loro importo non sia inferiore all'aliquota del prezzo contrattuale corrispondente al tempo trascorso dalla consegna.



COMUNE DI RIOLO TERME

Città d'Acque

Provincia di Ravenna

Settore Servizi per il Territorio

via Moro, 2 - 48025 Riolo Terme (RA)

tel. 0546/77411- fax 0546/70842

C.F. 00226010395 - P. I. 00360700397

e-mail: comune.rioloterme@cert.provincia.ra.it



UNIONE della
**ROMAGNA
FAENTINA**

CAPO III DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO E MODI DI VALUTARE I LAVORI

ART. 9

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - il presente capitolato speciale d'appalto;
 - la planimetria di inquadramento dell'intervento;
 - il computo metrico estimativo dei lavori e quadro economico;
 - il piano operativo di sicurezza;
 - lo schema di contratto.

ART. 10

SPESE A CARICO DELL'IMPRESA

Sono a carico dell'Impresa tutte le spese di contratto, bollo e registro, le eventuali imposte che potranno essere applicate anche durante la esecuzione dei lavori, oltre a quelle relative per copia, atti, ecc..., nessuna esclusa ed eccettuata. Ai fini fiscali il presente contratto viene stipulato ai sensi e per gli effetti delle Leggi 7/6/45 n° 322 e 26/3/46 n° 221 e successive proroghe, modifiche e integrazioni.

Nella determinazione dei prezzi e dei corrispettivi è stato tenuto conto del minor onere fiscale.

ART. 11

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

L'Impresa è tenuta contrattualmente all'esatta osservanza delle norme stabilite:

- a) dal capitolato generale a stampa, approvato con D.P.R. 16/7/1962 n. 1063 in quanto non siano in opposizione con quelle del presente capitolato.
 - b) da tutte le leggi e disposizioni vigenti circa l'assistenza sociale e le assicurazioni dei lavoratori.
 - c) da tutte le norme e leggi in vigore sui LL.PP. comprese le norme previste nel capitolato generale dei LL.PP. approvato con DM. 19.04.2000 n. 245 e successive modifiche.
 - d) da tutte le norme previste nel D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".
- La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
- in particolare l'appaltatore, all'atto della firma del contratto, accetta specificatamente per iscritto, a norma degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le clausole tutte contenute nelle suddette disposizioni di legge e di regolamento nonché del presente Capitolato.



COMUNE DI RIOLO TERME

Città d'Acque

Provincia di Ravenna

Settore Servizi per il Territorio

via Moro, 2 - 48025 Riolo Terme (RA)

tel. 0546/77411- fax 0546/70842

C.F. 00226010395 - P. I. 00360700397

e-mail: comune.rioloterme@cert.provincia.ra.it



UNIONE della
**ROMAGNA
FAENTINA**

ART. 12

CAUZIONE PROVVISORIA E STIPULA CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs n. 50/2016, le Ditte partecipanti dovranno corredare l'offerta con una cauzione pari al 2% dell'importo dei lavori, da prestare anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa.

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Ai non aggiudicatari è data la possibilità di richiedere la restituzione della la cauzione non appena avvenuta l'aggiudicazione.

ART. 13

CAUZIONE DEFINITIVA E ASSICURAZIONI VARIE

L'esecutore dei lavori è tenuto alla contrazione di una polizza fidejussoria definitiva dell'importo minimo pari al 10%, aumentata di un punto percentuale per ogni punto percentuale di ribasso maggiore al 10% e di 2 punti percentuali per ogni punto percentuale di ribasso maggiore al 20%, così come previsto all'art.103 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 14

DIVIETO DEL SUB-APPALTO

A – Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente d'importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori, salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui all'articolo 10 della legge n.575 del 1965.

E' fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contrattante, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Le condizioni di sub-appalto dovranno seguire l'art. 105 del D.Lgs 50/2016.

B – L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

- 1) che i concorrenti abbiano indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare a concedere in cottimo e abbiano indicato da uno a sei subappaltatori candidati ad eseguire detti lavori; nel caso di indicazione di un solo soggetto, all'atto dell'offerta deve essere depositata la certificazione attestante il possesso da parte del medesimo dei requisiti da cui al numero 4) del presente comma;
- 2) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
- 3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al numero successivo del presente comma;
- 4) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese;
- 5) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n.575, e successive modifiche.

La percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile è stabilita nella misura del 30 per cento dell'importo della categoria .

C – Il subappaltatore può subappaltare la posa in opera di strutture e di impianti e opere speciali di cui all'articolo 72, comma 4, lettere c), d), ed l) del Regolamento Generale.



COMUNE DI RIOLO TERME

Città d'Acque

Provincia di Ravenna

Settore Servizi per il Territorio

via Moro, 2 - 48025 Riolo Terme (RA)

tel. 0546/77411- fax 0546/70842

C.F. 00226010395 - P. I. 00360700397

e-mail: comune.rioloterme@cert.provincia.ra.it



UNIONE della
**ROMAGNA
FAENTINA**

L'appaltatore che intende avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall'articolo 18, comma 9 della legge 19 marzo 1990 n.55 e successive modificazioni. Il termine previsto dall'articolo 18, comma 9 della legge 55/1990 decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza.

L'affidamento dei lavori da parte dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b), c) ai propri consorziati non costituisce subappalto. Si applicano comunque le disposizioni di cui al comma 3, numero 5 e al comma 6 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990 n.55.

D – L'impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 15 per cento.

L'impresa che si avvale del subappalto deve osservare in oltre, quanto all'art. 18, commi 9, 10, 11 della legge 55/1990 e successive modifiche e **inoltre tutte le normative vigenti in vigore in tema di lavori pubblici.**

ART. 15

TEMPO UTILE PER DARE COMPIUTI I LAVORI

Il tempo utile per dare compiuti i lavori è fissato in giorni 60 (SESSANTA) consecutivi decorrenti dalla data della consegna. La penale pecuniaria è stabilita in €. 50,00 (CINQUANTA/00) per ogni giorno di ritardo, oltre al rimborso delle spese di protratta sorveglianza e verrà inserito nello stato finale a debito dell'Impresa.

ART. 16

DATI STATISTICI RELATIVI ALL'IMPEGNO

Resta stabilito in modo tassativo che per ogni quindicina e precisamente entro i giorni 17 e 2 di ogni mese, l'Impresa assuntrice deve far pervenire all'ufficio tecnico del Comune di Riolo Terme, i dati statistici relativi all'impiego della mano d'opera durante la quindicina rispettiva dal giorno 1 e dal 16 alla fine del mese.

Tali dati sono:

- a) il numero dei giorni della quindicina nei quali si è lavorato;
- b) il numero delle giornate di operaio impiegate nella quindicina.

ART. 17

ANTICIPAZIONE

L'Amministrazione aggiudicataria non provvederà ad erogare anticipazioni per l'esecuzione dei lavori in oggetto.

ART. 18

PAGAMENTI IN ACCONTO

L'Impresa avrà diritto a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito liquido, al netto delle ritenute di cui all'art. 48 del Regolamento per la contabilità generale dello Stato modificato dalla Legge 12/1/74 n. 8 dell'art. 33 del Capitolato generale e successive modifiche, raggiunga la somma di €. 25.000,00 (VENTICINQUEMILA/00).

In caso di sospensione di durata superiore ai 15 giorni potrà essere corrisposto un acconto, qualunque ne sia l'importo, al netto delle ritenute di cui sopra.

Redatto il verbale di ultimazione ed il conto finale dei lavori, verrà rilasciata l'ultima rata di acconto, qualunque sia la somma a cui possa ascendere, sempre al netto delle pattuite ritenute.

ART. 19

CONTO FINALE E COLLAUDO

Il termine entro il quale sarà compilato lo stato finale sarà fissato in mesi tre dalla data dell'ultimazione dei lavori, accertata mediante certificato apposito del direttore dei lavori.

La visita di collaudo avrà luogo entro il 6° mese a decorrere dalla stessa data dell'ultimazione dei lavori.



COMUNE DI RIOLO TERME

Città d'Acque

Provincia di Ravenna

Settore Servizi per il Territorio

via Moro, 2 - 48025 Riolo Terme (RA)

tel. 0546/77411- fax 0546/70842

C.F. 00226010395 - P. I. 00360700397

e-mail: comune.rioloterme@cert.provincia.ra.it



ART. 20

DANNI DI FORZA MAGGIORE

I danni di forza maggiore debbono essere denunciati, accertati e liquidati con la procedura stabilita dall'art. 24 del Capitolato Generale e dall'art. 25 del Regolamento 25 Maggio 1895 n°350 e successive modifiche intervenute, avvertendo che la denuncia del danno deve essere sempre fatta per iscritto

Resta però contrattualmente convenuto che non vengono prese in considerazione come danni di forza maggiore, franamenti ed altri guasti provocati da acque di pioggia o da rotture di tubazioni alle trincee aperte per la posa di tubazioni, scoscendimenti, solcature ed altri guasti causati alle scarpate ed ai rilevati dalle acque di pioggia anche di carattere eccezionale, né interramenti di cunette.

Non sono considerati danni di forza maggiore quelli prodotti da eventi meteorologici anche eccezionali e/o del transito nonché lavori eseguiti in condizioni di tempo sfavorevole.

L'Impresa deve provvedere a riparare i danni a sua cura e spesa.

Per qualsiasi danno, anche se causato da forza maggiore alle opere appaltate, oppure a persone o alle proprietà di terzi, immobili compresi, l'appaltatore è unico responsabile e come tale ne risponde personalmente e direttamente.

ART. 21

NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI

Per tutte le opere dell'appalto le quantità dei lavori eseguiti saranno determinate con metodi geometrici, o a numero, o a peso, a seconda dei casi.

Il volume degli scavi di fondazione di opere d'arte sarà determinato in base alla superficie d'impiego delle murature moltiplicata per l'altezza media dello scavo, senza tener conto del maggior scavo eventualmente eseguito dall'Impresa.

Nei singoli prezzi di detti scavi è compreso ogni onere per sbadacchiature e puntellatura di qualsiasi genere ed entità nonché il trasporto a rifiuto o a rinterro a qualsiasi distanza.

Le murature compresi archi e volti saranno contabilizzate per il loro effettivo volume in opera con deduzione di tutti i vani.

I singoli prezzi unitari delle murature in genere si intendono applicabili alle varie opere per qualsiasi spessore, altezza o profondità, salvo quanto in contrario sia specificato.

In mancanza di specifiche disposizioni per la misurazione di altri lavori e provviste, si seguiranno le norme che saranno indicate dal Direttore dei lavori.

ART. 22

ONERI E OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE

Tutte le spese inerenti l'osservanza delle disposizioni del presente articolo si intendono, quale onere di contratto, comprese nei prezzi unitari di elenco.

Oltre agli oneri previsti dal capitolato generale e gli altri specificati nel presente capitolato speciale, sono a carico dell'appaltatore gli oneri seguenti:

1. la fornitura degli operai occorrenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relative alle operazioni di consegna, verifica e contabilità dei lavori; compreso la tenuta della contabilità e dei registri nei modi indicati dal direttore dei lavori.
2. la fornitura degli strumenti metrici e topografici occorrenti per dette operazioni nel numero e qualità che saranno indicati dalla Direzione dei lavori;
3. le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti stradali interessati da speciali lavori,



COMUNE DI RIOLO TERME

Città d'Acque

Provincia di Ravenna

Settore Servizi per il Territorio

via Moro, 2 - 48025 Riolo Terme (RA)

tel. 0546/77411- fax 0546/70842

C.F. 00226010395 - P. I. 00360700397

e-mail: comune.rioloterme@cert.provincia.ra.it



UNIONE della
**ROMAGNA
FAENTINA**

lungo i quali tratti il transito debba temporaneamente svolgersi con particolari cautele o deviazioni, nonchè le spese per gli occorrenti impianti semaforici di cantiere, guardiani ed i ripari che possono occorrere;

4. l'impianto nei cantieri di lavoro di locali ad uso del personale di direzione ed assistenza, completamente arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste che saranno fatte dall'ufficio dirigente; e fornitura e posa del cartello di cantiere.
5. le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno, volta per volta, indicati dall'ufficio dirigente l'onere per eventuali turni di lavoro, subordinatamente alle disposizioni delle autorità sindacali, e le spese occorrenti per collaudi e certificazioni richieste;
6. l'Impresa aggiudicataria si obbliga ad osservare scrupolosamente le norme in vigore e quelle che eventualmente venissero emanate durante l'esecuzione dell'appalto in materia di assunzione della mano d'opera in genere ed in particolare di assunzione di reduci e di partigiani.
7. Conservare le vie e i passaggi sia pubblici che privati che venissero nel corso dei lavori intralciati, provvedendo a sue spese con opere provvisoriale, in modo da non creare problemi durante i lavori ai privati confinanti e alle pubbliche strade.
8. La ditta esecutrice dovrà fornire tutte le dichiarazioni e certificazioni sui lavori eseguiti, previste dalle vigenti leggi in materia di sicurezza e norme di buona tecnica, necessarie ai collaudatori, compreso le prove dei materiali.
9. La ditta esecutrice dovrà fornire tutte le certificazioni e i collaudi per i lavori modifica impianti di pubblica illuminazione esistenti ed esecuzione dei nuovi, come previsto dalla normativa vigente, dai regolamenti dalla ditta HERA Spa ed in base alle indicazioni del Direttore ei lavori.
- 10. La ditta esecutrice dovrà provvedere a sua cura e sue spese, a presentare nei modi e nei tempi richiesti dalla D.L. il documento unico di regolarità contributiva, necessario per tutte le fasi dell' appalto e degli stati d'avanzamento lavori, pena la sospensione dei pagamenti.**
- 11. La ditta esecutrice, nel caso in cui provveda all'esecuzione di subappalto di lavori o noli a caldo per cui si dovesse rendere necessario provvedere alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento dovrà provvedere a sua cura e sue spese, a presentarlo nei modi e nei tempi richiesti dalla D.L., comunque prima dell'inizio dei lavori.**

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui svolgono detti lavori. L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa, anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esso e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'Impresa

stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente, la distinzione prevista per le Imprese artigiane.

L'Impresa è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso anche all'Ispettorato suddetto, la inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Impresa delle somme



COMUNE DI RIOLO TERME

Città d'Acque

Provincia di Ravenna

Settore Servizi per il Territorio

via Moro, 2 - 48025 Riolo Terme (RA)

tel. 0546/77411- fax 0546/70842

C.F. 00226010395 - P. I. 00360700397

e-mail: comune.rioloterme@cert.provincia.ra.it



UNIONE della
**ROMAGNA
FAENTINA**

accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezione alla stazione appaltante, nè il titolo a risarcimento di danni.

L'appaltatore è tenuto ad applicare la circolare Ministero LL.PP. del 13/05/86 n° 880, la cui normativa si obbliga ad applicare integralmente nei confronti dei propri dipendenti.

L'appaltatore ha l'obbligo di presentare prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 gg. dalla data del verbale di consegna, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici. La trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata con cadenza quadrimestrale.

ART. 23 **RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE**

E' fatto obbligo all'Impresa ed al suo legale rappresentante di adottare tutte le misure ed i provvedimenti, nell'esecuzione delle opere connesse all'appalto, per garantire la sicurezza degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, per evitare danni diretti ed indiretti a beni pubblici e privati, a condotte e servizi esistenti.

Resta inteso che, qualora per mancanza, insufficienza ed inadeguatezza di protezioni, recinzioni o segnalazioni della zona interessata dai lavori, in relazione delle prescrizioni del già citato nuovo codice della strada e del suo regolamento di esecuzione, dovessero verificarsi incidenti, danni a cose ed a persone, l'Impresa è e rimane unica responsabile dei danni causati sia civilmente che penalmente e sarà sollevata ed indenne la pubblica Amministrazione o Ente Appaltante ed il personale da essa dipendente, da qualsiasi pretesa e molestia anche giudiziaria che potesse provenire da terzi.

L'Impresa o il suo legale rappresentante dovrà provvedere al completo risarcimento di danni diretti od indiretti causati a cose e/o persone che si fossero verificati.

A tal scopo ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 l'Impresa è tenuta a stipulare polizza assicurativa che tenga indenni l'Amministrazione aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, azione di terzi o cause di forze maggiori, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo, per i lavori in oggetto tale polizza dovrà essere dell'importo minimo di € 500.000,00 e contratta prima della definizione del contratto (di cui copia conforma costituisce allegato), e comunque entro e non oltre la data d'inizio dei lavori.

L'Impresa è e rimane garante del mantenimento attivo delle segnalazioni anche in periodi di inattività del cantiere di lavoro.

Si ribadisce pertanto che in caso di infortuni o danni a cose o a persone diretti o indiretti in pendenza dei lavori in esecuzione, le responsabilità civili e/o penali di qualsiasi ordine e grado sono a completo carico dell'Impresa, sollevando con ciò nella forma più ampia e tassativa l'Ente Appaltante, il personale dell'Amministrazione preposto alla Direzione dei Lavori, alla sorveglianza degli stessi da ogni pretesa e molestia anche di carattere giudiziario. Il risarcimento dei danni prodotti è e rimane a carico dell'Impresa.

ART. 24 **OBBLIGHI DELL'APPALTATORE EX LEGGE 19/3/90 N° 55**

a) La documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali inclusa la Cassa Edili assicurativi ed infortunistici deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna.

b) La trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata con cadenza quadrimestrale. Il direttore dei lavori ha, tuttavia, facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.



COMUNE DI RIOLO TERME

Città d'Acque

Provincia di Ravenna

Settore Servizi per il Territorio

via Moro, 2 - 48025 Riolo Terme (RA)

tel. 0546/77411- fax 0546/70842

C.F. 00226010395 - P. I. 00360700397

e-mail: comune.rioloterme@cert.provincia.ra.it



UNIONE della
**ROMAGNA
FAENTINA**

c) Il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori previsto al comma 8 dell'art. 18 della Legge 19/3/90 n° 55, deve essere consegnato all'Amministrazione e messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre trenta giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi.

d) Il piano sarà aggiornato di volta in volta e coordinato a cura dell'appaltatore, per tutte le Imprese operanti nel cantiere al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle Imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

e) Nell'ipotesi di associazione temporanea di Impresa o di Consorzio detto obbligo incombe all'Impresa mandataria o designata quale capogruppo.

f) Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori

ART. 25

VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista ed il Direttore dei Lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
- d) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile;
- e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista.

Non sono considerati varianti ai sensi del comma uno, gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere gli aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento della spesa prevista per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

Ove le varianti di cui al comma 1 lettera d) eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale.

La risoluzione del contratto dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

ART. 26

NORME DI SICUREZZA GENERALE

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.



COMUNE DI RIOLO TERME

Città d'Acque

Provincia di Ravenna

Settore Servizi per il Territorio

via Moro, 2 - 48025 Riolo Terme (RA)

tel. 0546/77411- fax 0546/70842

C.F. 00226010395 - P. I. 00360700397

e-mail: comune.rioloterme@cert.provincia.ra.it



2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore predispone per tempo, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli apposti piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale ed alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente calcolo.

ART. 27

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

1. L'appaltatore è obbligato a consegnare alla Stazione appaltante, entro 30 gg. Dall'aggiudicazione, il documento di valutazione dei rischi prevista dall'art.15 comma 1 lett.a) e descritto all'art. 29 del D.Lgs. 81/2008.
2. L'appaltatore è obbligato a ottemperare a tutti gli obblighi previsti nel D.Lgs. 81/2008, in particolare degli articoli 71, 73, 77, 80, 96, 111, 116, 163, 168, 174, capo 3° titolo nono, capo 2° titolo decimo, capo 2° titolo undicesimo, a verificare i requisiti dell'ambiente di lavoro nonché tutte le misure generali di tutela e tutte le disposizioni previste nel cantiere, nonché l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti ed una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

ART. 28

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC)

1. **Nel caso in cui l'Appaltatore per provvedere all'esecuzione dei lavori debba far intervenire all'interno del cantiere una o più ditte, anche in tempi diversi, dovrà provvedere a proprie spese alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, e all'incarico di un Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione**, i tecnici beneficiari degli incarichi dovranno essere designati dal Responsabile dei lavori della Stazione Appaltante, il PSC dovrà essere depositato nell'ufficio di cantiere e, in copia, agli atti della Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori .
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del decreto legislativo n°81/2008 e attuale normativa vigente in materia.
3. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione od integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alla e proprie tecnologie, ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza.
 - b) Per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi della presentazione delle proposte dell'appaltatore, nei casi di cui comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.
5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.



COMUNE DI RIOLO TERME

Città d'Acque

Provincia di Ravenna

Settore Servizi per il Territorio

via Moro, 2 - 48025 Riolo Terme (RA)

tel. 0546/77411- fax 0546/70842

C.F. 00226010395 - P. I. 00360700397

e-mail: comune.rioloterme@cert.provincia.ra.it



UNIONE della
**ROMAGNA
FAENTINA**

6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni ed integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

ART. 29

PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)

1 L'appaltatore, entro 3 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

2 Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, previsto dall'art. 100, comma 1, del decreto legislativo n° 81 del 2008.

ART. 30

OSSERVANZA ED ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1 L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 e 95 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e tutte le disposizioni previste nel piano di sicurezza e di coordinamento sia del piano operativo.

2 I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore lettura tecnica in materia.

3 L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a coordinare tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

4 Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

L'IMPRESA PER L'ACCETTAZIONE